


P E R

L' Illustre Duca di Mirabello D. Giuseppe
Francipani Allegrettis

C O N T R O

L' Univerfità di Toro.



Attuario Peluso:

N A P O L I

PRESSO VINCENZO ORSINO REGIO TIPOGRAFO

1 7 9 8.

(2) Cristani

Inquillo, Vincenzo
di...

Die 11. mensis Augusti 1798.

IMPRIMATUR

CHINIGO.




[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]



Sono i feodi bensì patrimoniali del Regno da quello indivisibili. Il di loro diretto, e pieno dominio è strettamente, ed indivisibilmente attaccato alla Corona. Ecco perchè i Feudatarij ne sono semplici usufruttuarij, mentre colla concessione se ne dà loro il solo uso, ed i soli frutti, restando la proprietà intatta alla Sovranità. Da qui deriva, che non possono i feodi contrattarsi senza l'assenso del Principe. Padron diretto, e non possono soggettarsi ad ipoteche di sorte alcuna. Da qui deriva, che se per errore qualche volta si è venduto un corpo feudale come burgenfatico senz'assenso, accorrendo la legge si a garantire gli Eredi del Feudatario colla revoca della vendita. Un'azione simile è quella, che dee ora decidersi dal Supremo Tribunale della Regia Camera ad istanza del Duca di Mirabello D. Giuseppe Frangipane Allegrettis erede del fu D. Vito Frangipane Allegrettis per l'intermezzo persone de' suoi antenati contro l'Università di Toro pel feodo di S. Maria in Ranola, o sia Ripitella. Fu questo

A

ag-

aggiudicato con sentenza del S. C. dal Patrimonio di D. Vito Allegrettis al Duca di Castropignano D. Francesco d'Eboli per un credito dal medesimo senz'assenso *in feudalibus*, nè sul decreto di aggiudicazione s'impetrò l'assenso. Fu dal Duca di Castropignano l'istesso feodo qual corpo burgenatico venduto all'Università di Toro attuale posseditrice del medesimo. La deficienza del titolo, col quale si possiede da largo campo all'erede di D. Vito Allegrettis da poter dire di nullità di quanto è seguito su d'esso feodo, e per la mancanza del Regio Assenso sul decreto di aggiudicazione, e su la vendita fattane dal Duca D. Castropignano all'Università di Toro, può benissimo domandarne la rinvoca. La semplice narrativa de' fatti renderà trionfatrici le ragioni del Duca di Mirabello.

F A T T O.

NEL passato secolo essendo il Duca di Castropignano creditore degli Allegrettis in virtù d'istrumento di varie somme, ne introdusse nel S.R.C. il giudizio di rescissione del contratto *ob tertias non solutas*. Fu dichiarato il contratto rescisso. Comparvero altri creditori degli Allegrettis, e se ne fe un giudizio universale di patrimonio. Fu proceduto al sequestro de' beni de' debitori, tra i quali vi fu il Feodo di Ripitella, o sia di S. Maria in Ragnola, su di cui si era domandata dal Duca di Castropignano l'assistenza. Si procedè indi all'aggiudica-

dicazione. Fra beni al Duca di Castropignano aggiudicati ci fu il feodo di Ripitella pel prezzo di ducati cinquecento circa (1).

Avverso il decreto di aggiudicazione se ne produsse la reclamazione, e forse fin d'allora se ne dedusse la feodalità dagli Allegrettis. Ciò appare dal decreto stesso di aggiudicazione trascritto nell'istrumento tra l'Università di Toro, ed il Duca di Castropignano, giacchè in esso si dice = *fiat adjudicatio juxta appetitum, oppositis non obstantibus, salvis juribus, si quæ competunt in causa reclamationis* (2). Ignorasi se alla malizia, o al caso debba attribuirsi il non ritrovarsi più tali atti. Se essi si trovasero avrebbe un ben largo campo il Duca di Mirabello da poter dimostrare le sue ragioni. Dalla reclamazione prodotta molti lumi potrebbero averfi, ma è inutile il pensarci. Le carte esistenti, e somministrate dalla stessa Università di Toro contraddittrici ci danno quanto necessita, acciò la giusta causa sia vincitrice. La verità nel contrasto sempre trionfa, malgrado le premure, che si fanno per offuscarla.

Il Duca di Castropignano nel 1694. vendè il feodo di Ripitella a lui precedentemente aggiudicato all'Università di Tora pel prezzo di ducati 500.. Non concorsero nella vendita alcuna delle sollemnità richieste.

A 2

(1) Fol. 24.

(2) Fol. 24.

chieste dalle leggi del Regno, acciò potesse esser valida. Si fe a buon conto la vendita nella guisa stessa, che fatta erasi l'aggiudicazione (1), e l'Università di Toro acquistò come corpo burgenfatico un corpo feudale.

Poco tempo dopo, val quanto dire nel 1699. nel 1702. e nel 1708. ci furono varie risulte fiscali pel feudo (2). Queste si raggiravano primieramente, che il territorio in quistione era nella linea de' Pinabelli. II. Che non costava come da Pinabelli fosse il feudo passato agli Allegrettis. III. Che il Duca di Castropignano venditore non avea titolo, non essendo titolo sufficiente il decreto di aggiudicazione senz'assenso. IV. Esser nulla la vendita fatta dal Duca di Castropignano, perchè seguita *in manus mortuas*. V. Ch'essendo il feudo nella linea dei Pinabelli ~~doveasi far costare l'esistenza~~ de' medesimi in grado di poter succedere a' feodi. VI. Che l'attraffo dei rilevj, ed altro, che doveasi alla Regia Corte dal 1500. sino a quell'epoca importava ducati seicento quarantacinque.

Le pretensioni del Regio Fisco furono nel 1716. avvalorate da relazione del Razionale del Cedolario (3). In vista di essa precedente istanza fiscale a' 28. Febbraro del 1719. si decretò: *Quod feudum*

in

(1) *Fol. 16. a 35.*

(2) *Fol. 1. 13. & 38.*

(3) *Fol. 57. a 60.*

in actis deductum incorporaretur in beneficium Regiae Curiae, & procedatur ad illius venditionem (1).

Produsse l'Università di Toro avverso tal decreto la restituzione *in integrum* (2), ed essa stessa si accinse a soddisfare i motivi fiscali, e come uno de' principali, in forza di cui si pretendeva dal Regio Fisco la devoluzione, era, che non costava come il feodo era passato dalla linea de' Pinabelli agli Allegrettis, così essa stessa esibì l'assenso Regio spedito nel 1601. su la vendita fattane da Camillo Pinabelli a Giovan Vincenzo de' Allegrettis (3). Avendo così evacuato il principale motivo fiscale, offerì al Fisco per le altre sue pretensioni una transazione in ducati centosessanta in una sola volta, ed offerì anche per l'adoa in avvenire annui carlini venti (4). Fu la transazione accettata precedente istanza fiscale con decreto de' 19. Dicembre 1719. per ducati centottanta in una sola volta, e per annui carlini venti in avvenire per l'adoa (5). Così l'Università di Toro fu assoluta dalle pretensioni fiscali.

Il Fisco nel 1719. sottopose a transazione solo le sue pretensioni. Non poteva certamente transigere i dritti altrui. L'attuale Duca di Mirabello D. Giulio

(1) Fol. 64.

(2) Fol. 74.

(3) Fol. 76. u 78.

(4) Fol. 80. ad 82.

(5) Fol. 83.

seppe Francipani Allegrettis erede *in feudalibus* del
 fu D. Vito Allegrettis, avendo avuto notizia, che
 un feodo era quello, ch'era stato aggiudicato dal
 S. C. al Duca di Castropignano in conto del di
 lui credito, ch'era. l'aggiudicazione seguita senza
 Regio Assenso *in feudalibus*, avendo saputo, che
 posteriormente il feodo stesso era stato dal Duca
 di Castropignano venduto all'Università di Toro
 senza Assenso, e che quest'ultima per transigere le
 pretese del Regio Fisco avea presentato il Re-
 gio Assenso su la vendita fattane nel 1601. da
 Pinabelli agli Allegrettis, e che avea transatto le
 pretese fiscali di pagamento di adoe, e di ri-
 levj attrassati per ducati centottanta, e che si era
 posta in corrente per l'adoe, con pagare annui
 carlini venti, stimò di far uso di queste ragioni
 che le leggi accordano agli eredi de' Feudatarj,
 per poter annullare i contratti fatti su de' corpi
 feudali senza le debite sollemnità, e come nel
 tempo dell'aggiudicazione fattane al Duca di Ca-
 stropignano si era opposta la feudalità, e il S. C.
 ne riservò la provvidenza nel giudizio di reclama-
 zione già prodotta, come appare dal decreto tra-
 scritto nell'istromento tra l'Università di Toro,
 ed il Duca di Castropignano, così avrebbe deside-
 rato di proseguire quel giudizio, ma il caso, o
 altro accidente non ha fatto più ritrovare quegli
 atti, sicchè stimò sano consiglio di ricorrere nella
 Regia Camera presso gli atti stessi della risulta fi-
 scale contro l'Università di Toro, e domandare la
 rivo-

rivoca dell'aggiudicazione, e della vendita fattane all'Università di Toro in forza della nota legge del Regno *Constitutionem Divæ Memorie* (1).

Oppose l'Università la quistione di Tribunale. Pretese di doverfi procedere nel S. R. C., ma fu deciso di procedersi nella Regia Camera (2). S'impartì il termine (3), e l'Università ne produsse la supplica di *referat ad finem revocandi*, ma fu confermato dalla Regia Camera (4).

Prima di darsi corso al termine con lunga istanza cercò l'Università di non doverfi aver conto dell'azione prodotta dal Duca di Mirabello, perchè non costa, come esso sia l'erede degli Allegrettis, oppose la transazione avuta col Regio Fisco, e conchiuse la sua domanda, lodando formalmente in Autore il Duca di Castropignano, ed il Regio Fisco (5), come se potesse esser garentita della evizione del Duca di Castropignano promessa in un contratto nullo, senza riflettere ch'essendo nullo il contratto, è al pari nulla la promessa evizione.

Fu la dimanda dell'Università notificata al Procuratore Fiscale, il quale rispose, che la transazione passata col Fisco non giovava all'Università nella

A 4

cau-

(1) Fol. 104.

(2) Fol. 118.

(3) Fol. 112.

(4) Fol. 122.

(5) Fol. 123. a 125.

causa col Duca di Mirabello, giacchè non si fa mai il Fisco responsabile, nè è tenuto di evizione di ciocchè si tranfige nel caso, che altri rappresentassero ragione, o azione sul corpo transatto, e conchiuse di non essere il Regio Fisco tenuto a cos'alcuna (1).

Essendosi dopo tante uscite fatte dall' Università contraddittrice compilato il termine cartulariamente, e dovendosi ora la causa decidere, noi che sosteniamo le ragioni del Duca di Mirabello, brevemente dimostreremo. Primo, che possedendo l' Università di Toro il feudo di Ripitella senza Assenso per titolo di compra, compete al Duca di Mirabello qual Erede di D. Vito Allegrettis l' azione della rivoça. II. Che niuna ragione può pretendere l' Università di Toro della prescrizione, perchè non garentita da' requisiti, che le nostre leggi richiedono, e perchè la facoltà di rivoçare la vendita del feudo senza Assenso non è prescrivibile, e l' Università non può far uso della grazia del 1720. anche perchè ha essa esibito il titolo; nè della transazione col Regio Fisco può dedurre ragione. III. Finalmente si risponderà a' dubbj dell' Università relativamente alla legittimazione della persona.

CA.

(1) *Fol.* 127.

C A P O I.

L'Università di Toro possiede il feodo di Ripitella per compra fattane dal Duca di Castropignano senza Regio Assenso, come con decreto di aggiudicazione senza Regio Assenso era posseduto dal Duca di Castropignano, e perciò compete all'erede dell'ultimo degli Allegrettis Possessore del feodo il dritto della rivoca.

Prima dell'Imperator Federico Secondo, di quel Principe, di cui non si può pronunciare il nome senz'ammirazione, e tenerezza, le leggi degli Imperatori Lotario, ~~Federigo I.~~ e le municipali del Re Rugiero Illustre Fondatore della Monarchia Siciliana, richielean l'Assenso del Principe nell'alienazione del feodo: *Nemini licere beneficia, quae a suis senioribus habent, sine ipsorum permissione distrabere, vel aliquod commercium adversus tenorem nostrae constitutionis excogitare, per quod vel Imperii, vel Dominorum minuatur utilitas*: E' questa la costituzione di Lotario (1). L'Imperator Federigo I. anche inculca l'Assenso Sovrano nell'alienazione de' feodi per la ragione che *Principes debita servitia amittebant, & honor Imperii minuebatur*

A 3. sur

(1) *Const. Imper. de probib. feud. alien. per Loth. L. 2. Feud. tit. 52.*

tur (1). Sono queste le costituzioni Imperiali, alle quali eco fanno le leggi nostre municipali. Ecco come si spiega Rugiero a questo riguardo. *Quicumque de regalibus nostris magnum, vel parvum quid tenet nullo modo, nullo ingenio possit ad nostra realia pertinens donare, vel vendere in rotum, vel in partem minuere, unde jura nostra realia minuantur, aut subtrahantur, aut damnum aliquod patiantur* (2).

L'Imperador Federigo II. finalmente con energia maggiore inculca l'Assenso sovrano, e dichiara nulle le distrazioni de' feodi, e de' corpi feudali fatte senza tale solennità: *Decernimus omnes alienationes super Feudis, & rebus feudalibus minuendis, aut commutandis nullam omnino firmitatem habere, nisi de speciali nostrae celsitudinis licentia confirmantur. Transactiones etiam si, quae super eis sine mandato nostrae Curiae factae fuerint, nullius decernimus esse momenti* (3). Non solamente se ne vieta la distrazione, ma la donazione, la diminuzione, la tanfazione, ed a buon conto qualunque dominio, e qualunque contratto. Tutti i sudetti Legislatori nelle loro costituzioni assegnano il motivo, per cui proibiscono le alienazioni de' corpi feudali senza assenso, quale si è quello, *ne jura Regalia minuantur, aut subtrahantur, aut damnum aliquod patiantur*, e l'Impe-

(1) *Constit. Imp. de prohib. feud. alienat. per Frid. L. 2. feud. tit. 55.*

(2) *Const. scire volumus de jure rer. regal.*

(3) *Constit. div. mem. de rev. Feud.*

perador Federigo II. più dettagliatamente aggiunse
ita quod in nullo debitum servitium minuatur.

Se il feodo secondo la definizione, che che ne da Enrico Coccei *est dominium utile concessum cum conditione prestanda fidelitatis* (1), ogni ragion vuole, che il Padron diretto presti il consenso ne' contratti, che su di esso si fanno.

I nostri Dottori hanno anche voluto aggiungere sode ragioni alla necessità dell' Assenso. Dice il de Marinis: *Considero finem, propter quem, tam de jure comuni feudorum quam hujus Regni statutum est, ut in contractionibus feudorum, & jurium Regalium supremi domini requiratur assensus: est enim finis, ut sciat Dominus suum feudatarium, sicque ut habeat de illo notitiam propter servitia, relevia, & devolutiones, ac proinde semper est registrandus* (2).

Per adattare le citate leggi alla causa, di cui si tratta, uopo è solo vedere, se S. Maria in Ranola, o sia Ripitella sia feodo, e se essendo feodo vi sia stato l' Assenso Regio nell' aggiudicazione fattane dal S. R. C. al Duca di Castropignano, e l' Assenso alla vendita fattane da questo all' Università di Toro.

Che sia feodo non vi è dubbio. Nel 1477. fu prestato il Regio Assenso per la vendita fattane a Galeazzo Pinabello. A questo succedè Giovanni Pinabello, il quale nel denunciare la morte di Galeazzo

(1) *Exercit. tit. 1. Disp. 85. Cap. 1. §. 2. Cap. 1. 82.*

(2) *De Marinis resolut. L. 2. Cap. 31. n. 14.*

leazzo, pagò il rilievo, e ne ottenne da Alfonso II. l'investitura *cum redditibus, possessionibus, rationibus, actionibus, pertinentiis jurisdictionibus, & juribus aliis ad dictum feudum spectantibus, & pertinentibus in feudum immediate, & in capite a nobis, & predecessoribus nostris sub feudalibus servitiis seu adobis* (1).

Dalla linea de' Pinabelli passò agli Allegrettis, mercè contratto di vendita, e l'Università di Toro stessa n' esibì il Regio assenso spedito sù la vendita nel 1599. (2). L'istessa Università finalmente nella risulta fiscale per le adoe, e rilevj non pagati, ne offerì transazione per l'attrasso, ed esibì pagare carlini venti annui per le adoe correnti, transazione che fu dal Regio Fisco accettata (3).

Non rimanendo dubbio alcuno per la feudalità di *S. Maria in Ranola, o sia di Ripirella*, poco dovremo brigarci circa la seconda relativamente al vedere se ci sia stato Regio Assenso nell'aggiudicazione fattane dal S. C. al Duca di Castropignano, e nella vendita da questo fatta all'Università. Importerebbe all'Università di dimostrare, che vi sia stato l'Assenso, ma questa è una troppo ardua impresa involvendo contraddizione, il dimostrare, che sia accaduta una cosa, che non mai vi è stata. Dalla lettura dell'istrumento passato tra l'Università di Toro compratrice, ed il
Duca

(1) Fol. 57. a 59.

(2) Fol. 76.

(3) Fol. 80. ad 83.

Duca di Castropignano venditore, in cui si enuncia il decreto di aggiudicazione fattane ad esso Duca, si rileva, che colla qualità burgenfatica era stato ad esso lui aggiudicato il riferito feodo, e che niuno Assenso vi sia stato. L'istesso Duca malgrado che nell'istromento di vendita fattane all'Università di Toro usi il nome di feodo, pure lo vende per franco, e libero, cosa contraddittoria in un corpo feudale, e come per la evizione all'Università obbliga i suoi beni burgenfatici, e feudali, così ottiene l'Assenso per l'obbligo solo de' suoi beni feudali, e non già sù la vendita fattane (1). Ripitella dunque è feodo. Fu aggiudicato al Duca di Castropignano senza Regio Assenso. Fu venduto all'Università di Toro senza Regio Assenso. Può in conseguenza ~~il chiamato dalle~~ Leggi dell'investitura rivocare l'alienazione fatta. Può l'istesso chiamato annullare tutti gli atti fatti contro le Leggi,

(1) Fol. 16. ad 35.

C A P O II.

La prescrizione non giova all'Università, perchè non è garentita da' requisiti, che le nostre leggi richiedono, perchè la facoltà di rinvocare la vendita del feodo senza Assenso non è prescrittibile, e l'Università non può far uso della grazia del 1720. anche perchè essa ha esibito il titolo, nè dalla transazione può desumere ragione.

L'Università di Toro vedendo, che non ha che rispondere al Duca di Mirabello, per garentirsi dall'ingiusta detenzione del feodo di Ripitella, ricorre alla prescrizione, a quell'ancora sacra, che mettendo capo nel dritto delle Genti, da quello ne riceve in prestito la presunzione dell'abbandonato dominio, e giustifica in conseguenza il diuturno Possessore. Ricorre però invano l'Università a questo asilo.

Giustiniano quando la cittadinanza Romana era a tutti li sudditi dell'Impero concessa, tolse la differenza tra l'usucapione, e la prescrizione, e stabilì, che fra dieci anni co' presenti e venti cogli assenti colla buona fede, e col giusto titolo potesse qualunque cosa prescriversi, ed acquistarsene il dominio dal Possessore. Il giusto titolo consiste in una delle cause legittime di trasferire il dominio, cioè per quei mezzi co' quali il
vero

vero Padrone trasferisce il dominio, per quei mezzi stessi il non Padrone concede al Possessore la facoltà di prescrivere (1), e parecchi di questi titoli sono descritti nel Digesto, come *pro emptore*, *pro dote*, *pro herede*, *pro legato*, *pro possessore*, *pro suo*. La buona fede è l'ignoranza di esser la cosa di altrui (2), o pure come elegantemente dice il Decretale, *illæsa rei alienæ conscientia* (3). Il dritto civile introdusse un'altra prescrizione di 30., o 40. anni; in vigor della quale anche il Possessore di mala fede, e senza giusto titolo acquista pienamente il dominio. Gl'Imperadori Onorio, e Teodosio stabilirono. *Quæ erga antea non motæ sunt actiones triginta annorum, jugi silentio, ex quo jure competere ceperunt, vivendi ulterius non habeant facultatem* (4).

Nel nostro Regno si è creduto di aver maggior riguardo al dominio de' privati, nel tempo, che si è sostenuta la pubblica utilità di troncare le audaci intraprese di un inquieto Attore dopo spenta la memoria degli atti umani. La prescrizione nel nostro Regno, acciò abbi il suo valore deve avere coarvativamente i requisiti tutti del dritto civile, e del dritto canonico, e perciò richiede il giusto titolo; e la buona fede, che sono le qualità dell'

A 8

usu-

-
- (1) Vedi Beinkerfoek.
 (2) L. 109. ff. de Verb. signif.
 (3) Cap. ult. de præscr.
 (4) L. 3. Cod. de præscr. 30. vel 40. anni.

ufucapione, richiede la continuità nella buona fede, secondo il dritto Canonico, e finalmente il possesso per quel tempo, che nelle prescrizioni di lunghissimo tempo stabilisce la civile ragione (1). Non può avere perciò luogo nella causa presente a favore dell' Università di Toro la prescrizione tanto nascente dalle leggi feudali (2), quanto dalle leggi civili. Dee essa nel nostro Regno regularsi co' requisiti del dritto civile, e del dritto canonico. Quest'ultimo vuole, che in qualunque tempo sopravvenga la mala fede, torni la roba al vero Padrone. Non si dubita in forza della conosciuta recente legge, che nel nostro Regno la prescrizione esser deve garantita dal giusto titolo, e dalla buona fede, e che la mala fede sopravveniente in qualunque tempo, ed anche dopo mille anni interrompe la prescrizione secondo la massima del dritto canonico. E giova avvertire, che la decisione delle quattro Ruote adottata in Legge, aver dee vigore *in quocumque Regni Foro*, come in essa si spiega, val quanto dire che non fa eccezione di cause, e di Tribunali.

Prima anche della riferita decisione nel nostro Regno erano in osservanza le cennate massime del dritto canonico. Un valente Avvocato Fiscale del Real Patri-

(1) Si veggia la decisione delle quattro Ruote del S.R.C. approvata con Real Dispaccio del dì 15. Decembre del 1742.

(2) *Cap. si quis per triginta tit. de prescr. Feud, longifs.*

Patrimonio Serafino Biscardi ce ne può rendere testimonianza (1). Matteo degli Afflitti nel suo commento al *jus Feodale* comune anche scrisse: *Quod malæ fidei possessor nullo tempore præscribit* (2), e nel commentare la Costituzione di Federico aggiunse: *Possessor malæ fidei nullo tempore præscribit, quia retinet cum mala fide rem, quæ est alterius* (3).

Camillo de Curte anche Fiscale del Real Patrimonio prima della enunciata decisione nutriva questi sentimenti. Dice, che *de jure Canonico absque bona fide præscriptio etiam longissima non procedit* (4). E per venire a tempi a noi più vicini anco un altro Avvocato Fiscale del Real Patrimonio Gio: Ferrari nella sua opera *de Feudis* (5) scrisse. *In hac præscriptionum materia scitote jus canonicum bonam fidem requirere ejus qui utitur hoc præsidio quamobrem omisso juris civilis placito, nec mille annorum præscriptioni locum fore, si mala fides eandem comitetur.*

Che l' Università di Toro possedga il feodo di Ripitella con mala fede, chi può negarlo? Come non può essere ingiusto il possesso di un feodo comprato senz' Assenso? Il Duca di Castropignano stesso venditore ne avea avuto l'aggiudicazione senza l'

(1) *Resp. jur. pro quind. pag. 93.*

(2) *Not. 1. n. 3.*

(3) *n. 7.*

(4) *Div. jur. feud. n. 127.*

(5) *Par. 1. tit. 5. Cap. 2. n. 10.*

Assenso? E qual'è il Possessore di mala fede, se non quello, che secondo il parere del Gonzalez possedea la roba *sine solemnitate a jure præscripta* (1)?

Secondo le leggi acciò possa avere fra noi luogo la prescrizione, dee provarsi il giusto titolo, e la buona fede: l'uno, e l'altra manca all'Università di Toro, e perciò compete il dritto della rivoca in forza della Costituzione del Regno. La Costituzione di Federico per la rivoca de' feodi suppone la deficienza del Regio Assenso, o per fatto, o per dritto. Nel caso nostro manca per l'uno, e per l'altro. L'aggiudicazione di un feodo senza Assenso è nulla, è nulla la vendita fatta senza Assenso. Il titolo dunque onde il feodo si possiede, è vizioso, perchè a lui resiste manifestamente la legge. Mancando perciò il giusto titolo, manca il fondamento della prescrizione. Il Molina egregiamente tratta simile questione (2). Distingue esso due casi uno quando il titolo, *non est omnino a jure reprobatus, sed talis cui nec jus assistat, nec resistat, sed in quo modica solemnitatis defectus invenitur*, e dice che la prescrizione tricennale non basta a garantire il Possessore; l'altra quando il titolo *est reprobatus a jure, & cui lex resistit, seu manifeste vitiosus*, come un contratto, il quale sia fatto senza le dovute solennità, ed in que-

(1) Gonzalez, ad Cap. quoniam 20. de præscrip. n. 6.

(2) De primog. l. 2. Cap. 6. n. 8. vers. cæterum.

questo caso, nè la prescrizione tricennale, nè l'immemorabile è sufficiente.

Mancando all' Università di Toro il giusto titolo, e la buona fede, da quanto di sopra si è esposto, non può mai essa ricorrere al presidio della prescrizione, onde continuare nell'ingiusto possesso, che ha del feodo di Ripitella.

Nè può l'Università opporre ch'essa in bona fede comprò dal Duca di Castropignano un corpo feudale, come burgenfatico, e che per tal motivo non sè premura per la spedizione del Regio Assenso, giacchè quando il Fisco nel 1709. spedì contro la medesima il mandato per l' adoe, e rilevj non pagati, ebbe la notizia, che un corpo feudale era quello, ch'essa possedea. La qualità feudale per altro era nota. Se si legge l'istromento passato col Duca di ~~Castropignano~~, la vendita si fa del feodo, ne si può capire come potea un terreno acquistarsi per franco, e libero da ogni peso. Si fa la qualità de' beni del nostro Regno. O sono feudali, e sono soggetti al peso dell'adoa, o sono burgenfatici, e sono soggetti al peso del catasto. Ma ancorchè alla vendita fatta dal Duca di Castropignano ci fosse intervenuto il Regio Assenso, pure nulla gioverebbe all'Università di Toro, perchè comperato avrebbe a non *Domino*. Egli il Duca di Castropignano stesso era ingiusto Possessore. Come avea esso il feodo di Ripitella? Lo avea in forza del decreto di aggiudicazione nel giudizio di assistenza contro gli Allegrettis? Nel decreto

to

to di aggiudicazione non vi fu Regio Assenso , e perciò il Reale Assenso posteriore impartito fu la vendita , se mai si fosse impartito non sanerebbe la nullità dell' acquisto per la nota regola , che non può l' Assenso estendersi da caso , a caso , e pel noto assioma legale: che *quod ab initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere*.

Siasi generoso coll' Università contraddittrice . Fingasi per ipotesi , che in buona fede giudicato avesse giusto il suo titolo . Si sa che secondo la nota decisione accettata in legge Sovrana si richiede la continuità nella buona fede , e che in qualunque tempo si entri nella mala fede , la prescrizione s' interrompa . Come mai l' Università potrà dire , che sia continuata nella buona fede , quando fu dal Fisco interpellata a pagare l' adoa , ed i relevj? Quando il Tribunale della Regia Camera precedente istanza del Regio Fisco ordinato ne avea l' incorporazione? E l' istessa transazione da essa fatta col Regio Fisco non dimostra , che in quel tempo era sopravvenuta la mala fede?

Vi è dippiù . Quando il Fisco cercò l' incorporazione del feodo , l' Università seppe la qualità di Ripitella . Ebbe allora la sicura scienza , che feodo si era quello , ch' era stato da essa comprato senza Regio Assenso . Si diè forse premura di farsi allora interporre l' Assenso? Niente affatto . Si affrettò solo a transigerfi col Fisco l' adoe , ed i relevj passati , e metterfi in corrente per l' avvenire . Non si brigò di riparare il vizio , e la nullità

tà dell'acquisto, e continua oggi a possedere un feodo da essa comprato senza Regio Assenso.

Il dritto della rivoca nasce dalle nullità dell'atto, e quando l'atto è nullo, la legge permette di venire anche contro il fatto proprio (1). E poi averse la facoltà di rivocare giusta la dottrina del de Luca *non potest dari prescriptio* (2). E che prescrizione non possa darsi si rileva dalle stesse leggi feudali nell'antecedente articolo citate. L'Imperator Lotario vietò di venderli i feodi senz' Assenso, come si rileva dalla sua costituzione *Imperialis benevolentia*, con cui dichiara, che in pena si devolvesse al Padrone il feodo, ed il prezzo. L'Imperador Federigo I. colla sua costituzione *Imperialem* uniformandosi all'antecedente legge di Lotario, dichiarò tutte anche le antecedenti alienazioni fatte senza Assenso, e dichiarò devoluto al Fisco tanto il feodo, quanto il prezzo, eccettuandone il compratore di buona fede per l'ignoranza della qualità feudale, a chi promise di poter ripetere il prezzo. Considerò in essa, se potea opporsi la prescrizione, ed in questi energici termini si spiegò: *Sed etiam hujusmodi alienationes illicitas hactenus perpetuatas hac presenti sanctione cassamus, & in irritum deducimus nullius temporis prescriptione impediens: Ne adduce anche la ragione: Quia quod ab initio jure non valuit, tractu temporis convalescere non debet.* L'im-

(1) *Quemadmodum 7. Cod. de Agric. & cons.*

(2) *De Luc. vers. pr.*

L' Imperador Federigo II. colla *Constitutionem Divae memoriae* ampliò la costituzione del Re Rugiero suo Avo materno, e mitigò il rigore del dritto comune feudale, e della detta costituzione *Imperialem*, e senza togliere al Fisco il dritto di domandare la devoluzione del feodo, e del prezzo, concedè al venditore il dritto di rivocare l' alienazione. Or siccome il dritto del Fisco in forza della citata costituzione *Imperialem* non è soggetto a prescrizione, così il dritto del venditore, e de' di lui eredi non è prescrivibile, militando la ragione stessa della viziosità originaria del contratto, che dallo scorrer del tempo non si rende sanabile, e laddove tal dritto volesse togliersi al venditore colla prescrizione, riforgerebbe il dritto del Fisco non prescrivibile per la devoluzione del feodo, e del prezzo. Ammettendosi la prescrizione si toglierebbe al venditore ed a' suoi eredi il dritto della rivoca loro concessa per grazia, senza che il Possessore ne trovasse giovamento, che sempre perderebbe il feodo col Fisco, ed anche col prezzo, il che farebbe ad esso di maggior nocumento. Vi è dippiù. Essendo il contratto nella sua origine nullo, perchè fatto contro l' espressa proibizion della legge, la prescrizione altro appoggio aver non potrebbe, che la presunzione o per dir meglio la supposizione di essersi per la lunghezza del tempo l' Assenso ottenuto, non potendosi mai prescrivere, ciocchè la legge espressamente proibisce, ed ha per nullo. Non può nel nostro Regno al contrario ammettersi tal presun-

funzione, perchè l' Assenso quantunque ottenuto, se non è fra il biennio registrato ne' quinternioni, diviene anche nullo, e come se ottenuto non si fosse. Non potendo dunque aver luogo la presunzione, & non potendo essa convalidare il contratto, questo rimarrà sempre nullo, e tale da non poter dar luogo a prescrizione. Dovrà avvertirsi a quanto il dritto comune prescrive, che *quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere.*

Antonio Fabro colla scorta delle leggi dice (1); *che non potest bonus titulus presumi cum constat de invalido, & vitioso, e che immemorabilis prescriptio non suffragatur quando constat de invalido, & injusto principia, atque infesto titulo, quia tunc nihil operatur, quamvis legitima probata immemorabilis.* A questo fa eco Salgado (2), e tanti altri.

L'Università di Toro però qui oppone l'autorità del Regente de Marinis. Ezzo il primo ha sostenuto nel Foro, che la facoltà di rinvocare sia prescrittibile fra trent'anni (3). L'autorità di sì degno Scrittore fu di tanto peso, che il S. R. C. in una decisione l'attese come ci attesta il Redoerio nell'addizione alla risoluzione 254. del de Marinis, afferendo che: *auctoritas spectabilis Domini mei in presenti fuit pro sinodali habita.* Sono però le ragioni ad.

(1) *Cod. Fabr. lib. 41. tit. 11. definit. 56.*

(2) *De Reg. protest. p. 3. cap. 10. n. 285.*

(3) *De Marin, lib. 1. resolut. 234.*

addotte dal de Marinis sebbene gravissimo Autore molto deboli. Il Configlier Giuseppe de Rosa, le impugnò con validi argomenti (1). Dimostrò che l' assunto del de Marinis era contrario alle massime del dritto feudale, ed a' teoremi del dritto civile, e quantunque sul principio pare che volesse inclinare per la centenaria, almeno pel rispetto dovuto al de Marinis, pure il suo raziocinio tende interamente ad escluderla; in fatti sostiene, che il dritto della rivoca non sia a prescrizione soggetto. Ecco come si spiega al n. 58. : *Tertia ratio est quia ubi manifeste apparet de titulo vitioso, cessat prescriptio nedum triginta vel quadraginta annorum, sed centenaria, imo immemorabilis, ita Cravet. Menoch. . . . Et alii passim in hac autem specie cum constat venditionem fuisse absque Assenso valido celebratam, alias non adesset questio revocationis, utique apparet manifeste de tituli nullitate, Et proinde cessat quæcumque prescriptio.*

Il dotto Carlo Antonio de Luca nel commento, e nella meliorazione a detta risoluzione 234. del de Marinis si fa anche acre impugnatore del di lui sentimento, e con argomenti tratti dal dritto civile, e del dritto feudale ne impugna il sentimento con approvare le ragioni in contrario addotte dal de Rosa, e conchiude : *Quod si Doctores nostri comuniter volunt in Regno non habere locum textum Cap. si quis per triginta si de feudo defuncti militis*
can-

(1) De Rosa consul. 23. n. 45., Et apud.

controversia fuerit inter Dominum & Agnatos, ideoque non posse investituram adversus Dominum prescribi triginta annis, ut docent Anna Sing. 194. Bammac. Cap. si quis per trig. quest. 10. Cons. de Georgio in republ. feud. cap. 25. & alii, non videtur quorum pacto possit admitti, quod in terminis dicta constitut. Consuetudinem pravam, prescribat, etiam ille qui sine assensu possidet, cum eo casu utique investituram prescribat. Rursus ubi quis sine assensu emit rem, contra jura mercatur, & ex titulo possidet, qui manifeste vitiosus apparet, ideoque ex supra deductis prescriptioni locus esse non potest.

Ad autorità di sì gran peso ci sia lecito di aggiungere anche un altro argomento. Non ammette dubbio che colla costituzione *constitutionem Diva memoriae* nel nostro Regno, non si è tolto al Fisco il dritto di domandar la devoluzione, e del feudo, e del prezzo nel caso che non vi sia nel contratto di vendita intervenuto il Regio Assenso. Or se la costituzione dell'Imperador Federigo II. ha ubrietto la severità delle antecedenti leggi feudali, dee dirsi che il dritto della revoca non sia a prescrizione soggetto. Se il venditore, o l'erede non domanda la revoca il Fisco può in ogni tempo cercar la devoluzione. L'istesso de Marinis sostenitor della prescrizione ce lo attesta nella cennata risoluzione 234 (1), e con maggior chiarezza nella risoluzione 124 (2) ove così si esprime: *modo dubitabant nostri, an* per

(1) De Mar. l. 1. Resol. 234. n. 4. ad 7.

(2) Lib. 1. Resol. 124. n. 7. ad 9.

*per hanc constitutionem, constitutionem Divæ memoriæ
 jus commune censeatur correctum, & magis communiter
 differunt, quod nonnullibi enim in illa legitur, ut fa-
 cta feudi distractione sine Assensu non intelligitur feu-
 dum in commissum incidisse, sed dicit tantum posse
 contrahentem alienationem revocare, quia revocatione
 facta nec feudum, nec prætium amittitur, quando au-
 tem hæc revocatio non sequitur, tunc sine dubio con-
 veniunt omnes, & de jure communi, & de jure Re-
 gni feudum, & prætium amitti, ita sane scripserunt
 Marinus Freccia de subfeudis l. 2. fol. mibi 149. &
 n. 12. Anna in constitut. prædicta n. 276. & alle-
 gat. 140. n. 16. Regens de Ponte in tract. de pot.
 Prov. p. tit. 6. §. 2. n. 10. Regens de Curte in suo
 divers. feud. part. 2. cap. 5. n. 145. & Marcianus
 Conf. 49. n. 8.*

Da questa dottrina del de Marinis sostenitore del-
 la prescrizione e dalle autorità delle Scuole dei
 Dottori che ei stesso cita, si vede che il dritto
 del Fisco non è prescrittibile, giacchè nella *con-*
stitutione Imperialem con energiche parole si esclude
 qualsivoglia prescrizione *nullius temporis præscriptio-*
ne impediante, si perchè la nullità originaria del
 contratto pel difetto del titolo per la ragione le-
 gale addotta in essa costituzione, *che quod ab ini-*
tio jure non voluit tractu temporis convalescere non
debet, e perchè niuno mai si è sognato di dire,
 che si può ammettere prescrizione negli atti espres-
 samente proibiti, e dichiarati nulli dalla legge. La
 prescrizione si ammette solo ne' contratti leciti, e
 permessi. Nel nostro Regno l'Assenso non si pre-
 sume

fume, nè si presuppone. Vi necessita il registro ne' Quinternioni, e tal necessita indispensabile esclude ogni presunzione a favore.

L' Assenso è una di quelle regalie, che con troppo gelosia si è custodita da' nostri Sovrani. Oltre che non si può presupporre, non si può estendere da caso a caso; Con Dispaccio generale in forma di legge rimesso al S. R. C. a' 10. Febraro del 1772. e comunicato alla Regia Camera al primo Maggio del 1773. per la causa tra il Regio Fisco, e la Certosa di S. Stefano del Bosco, si dichiarò di restare per punto generale ordinato, che il Regio Assenso, e tutto quello ch'è regalia non si possa supplire nè per tempo, nè per congetture, nè per equipollenza, ma dev'esser solenne, e nella forma specifica.

Se il dritto del Fisco non è prescrittibile, per conseguenza ne viene, che neppure il dritto de' contraenti lo è per la rivoça. Chi è che non possa negare, che un tal dritto deriva da una grazia accordata al Regno a cagion di mitigare il rigor delle anteriori leggi feudali, e per impedire, e prevenire il dritto del Fisco, e restituire le cose nel primiero loro stato? Non si legge nella costituzione limitazion di tempo, e la grazia vi si legge assoluta. E' cosa a tutti nota che le grazie non si debbano limitare, e restringere in danno di quei a' quali sono concesse. La grazia dunque dee durare in perpetuo, come lo è il dritto del Fisco; se il contrario dir si volesse ne addiverrebbe, che farebbero i contraenti contro il disposto della Legge,

ge, e contro la volontà del benefico Legislatore esposti al bersaglio del Fisco, e nel rischio di perdere il feodo, ed il prezzo, e laddove la prescrizione è in virtù delle leggi Romane diretta a mantenere il giusto Possessore, farebbe nociva nel ambedue i contraenti.

Ma l' Università di Toro potrebbe dire. Non milita la prescrizione pel tempo stabilito dalle Leggi Romane. Ma come evitare la centenaria? Con essa è il dritto del Fisco prescritto, perchè colla grazia del 1720. il Possessore delle cose feudali non può essere dal Regio Fisco molestato. Questa opposizione non regge, ne per fatto, ne per dritto. Per fatto la vendita del Duca di Castropignano si vede fatta all' Università di Toro nel 1694. (1), e l'azion della ~~rivoca~~ fu promossa dal Duca di Mirabello nel 1788. (2), val quanto dire, che la centenaria non è passata dalla vendita fatta dal Duca di Castropignano all' Università di Toro. Se poi si vuole prendere l'epoca della transazione fatta col Regio Fisco per le risulte, per gli attrassi di rilevj, ed altro, questa seguì nel 1710. (3). Nell' uno, e nell' altro caso il tempo di cento anni non è scorso.

Non regge per dritto, perchè la grazia è relativa alla supplica che ne fu fatta per abolire la Ruota chiamata nel Cedolario, addetta ad emendare gli errori fatti in danno del Real Patrimonio, ed a
rein-

(1) Fol. 10. ad 35.

(2) Fol. 104.

(3) Fol. 57. a 60.

tegrare alla Regia Corte tutto quello che le fosse stato occupato, o meno tassato, o meno pagato per adoe, relevj, e per ogni altra causa. A questa supplica fu segnata la grazia colle seguenti parole = *Placet Sacrae Cesareae, & Catholicae Majestati causas inter Regium Fiscum, & privatos, sublata aula, quae dicitur Cedulae tractari in Aula Magna Regiae Camerae, & possessionem, sive immemorabilem, sive centenariam procedere contra Fiscum & tuos reddere Possessores bonorum, & jurium feudalium, vel regalium a quamcumque molestia Regii Fiscii, etiamsi constaret de titulo vitioso, infecto, vel invalido, dummodo tamen titulus praedictus non sit exhibitus ab iisdem possessoribus.*

La grazia dunque ebbe in mira di liberare il Baronaggio dalla molestia dell'esatta contribuzione giustamente pretesa dal Fisco per le adoe e relevj dipendenti da corpi feudali, e siò anche nel caso, che costasse *de titulo vitioso, infecto, vel invalido*, dovendosi ciò intendere relativamente alla minore, o maggiore contribuzione per ragion di adoa o rilievo, volendosi sicuri i Possessori di tali beni feudali, che vantassero a lor favore la centenaria, o l'immemorevole; ma volendosi estendere in qualunque modo a favore del Baronaggio concorrono avverso l'Università di Toro due gravissimi, ed invincibili argomenti. Il primo si è perchè la grazia eccettua il caso quando il titolo sia esibito dal Possessore colle parole che sia permesso di ripetere = *Dummodo tamen titulus praedictus non sit exhibitus ab eis-*

eisdem Possessoribus, e l'altro che si suppone il titolo ma che sia invalido = *etiamsi constaret de titulo vitioso, infecto vel invalido*. Or malgrado, che non sia titolo quello esibito dalla Università per quello che appresso diremo, pure essa ha creduto di esibirlo. Essa nell'esibire l'istromento fatto dal Duca di Castropignano ha voluto allegare il titolo dal suo possesso. E si potrà mai permettere contro il sistema delle leggi che chi vien da esse riputato come un predone, possa giuridicamente godere quella stessa preda, che avanti il Magistrato custode delle Leggi presenta come in trionfo per pacificamente possederla in avvenire? Deve la grazia ricevere le più caute limitazioni per non lederli la natural giustizia, e per conservarsi il ~~fondamento~~ di ogni qualunque prescrizione, che colla buona fede faccia ~~presumere la ragione~~ del possesso, ma ~~ove è chiara~~, e notoria la mala fede, questa non potrà mai vincere il dritto di proprietà, che ogni possesso assorbe.

Il secondo argomento si è che la grazia suppone il titolo, e non può titolo chiamarsi quello esibito dalla Università. Non si può perciò estendere la grazia stessa al caso, in cui non vi è titolo, nè vi è investitura. Sana essa la viziosità, ed invalidità del titolo, ma non supplisce alla mancanza. L'investitura nel nostro Regno secondo il parere uniforme di tutti li Feudisti, è contenuta nell'Assenso. Il testè lodato Carantonio de Luca nel luogo citato fa rilevare, che la costituzione per la revoca non ammette titolo, ne' contratti senz'assen-

senso, potendosi rilevare dalle parole della Costituzione = *nullam firmitatem habere*, e dalle parole = *jure proprio revocare*. Nel commento fatto da' Glossatori a tale parole dissero: *Idest sine restitutionis auxilio, cum contractus nullus sit ipso jure, vel jure proprio idest proprietatis*. Afflitto nel commento ad essa costituzione dopo di aver al num. primo detto: *Hec est secunda pars in qua dicit, quod ampliatio dicta prohibitionis consistit in hoc videlicet quod omnis alienatio, vel quicumque contractus, sit ipso jure nulla, & nullibus soggiugne al num. 27. Quarto nota ex testu nullam omnino firmitatem habere, quod contractus factus inter partes de re feudali nullam habet firmitatem, nec quoad partem, nec quoad tertium, nec ex eo inducitur aliquo confesso, per quam inducatur aliqua certitudo vel firmamentum, & ista verba in dicitur in dicta const. Imperialem quia factum quod indiget confirmatione superioris non trahit secum suum effectum, donec confirmatur, & sic patet, quod per alienationem feudi, vel per contractum aliquem celebratum super feudis non perditur feudum, ex quo partes faciunt actum nullum, & esse nullum, & non esse equiparantur.*

La grazia parla del titolo invalido, e non si estende alla mancanza del titolo. Se titolo non vi è, giacchè secondo lo spirito delle Leggi, e l'autorità de' Dottori, è lo stesso la nullità, che la mancanza, ne viene, ch'essendo nulla la vendita fatta alla Università di Toro, il feodo è rimasto presso gli Eredi di Allegrettis, e non può la grazia giovare all'

all'Università. Ma si è riflettuto, che non è la centenaria passata, onde neppure si è ne' termini della grazia.

Si aggiugne che la grazia riguarda le controversie fra i particolari, ed il Fisco, e non già quelle fra particolari, e particolari.

Credea l'Università, che la transazione avuta col Regio Fisco la dovesse mettere a coperto di ogni molestia, e che dovesse servirle per scudo contro qualsivoglia pretensione. Ma s'ingannò. La transazione non può eccedere i limiti della contesa su cui cade. La contesa si raggirava a vedere che il feodo da Pinabelli non appariva come era passato agli Allegrettis. L'Università soddisce alla pretensione fiscale con presentare il Regio Assenso su la vendita fattane agli Allegrettis. L'altra pretensione fiscale era per le adoe, e ritovj, e l'Università ne offerì la transazione per l'arretrato, e fissò il pagamento pel corrente. Non altro fu transatto, nè il Fisco potea transigere il dritto, che gli eredi degli Allegrettis aveano su la rivoca in forza della legge del Regno, *Constitutionem Divae memoriae*.

Meritamente perciò quando l'Università chiamò in giudizio il Fisco, acciò si addossasse il peso della lite, e la rendesse indenne, ed illesa da ogni molestia in forza della transazione enunciata (1), il Procuratore del Fisco rispose, che quando il Fisco passa simili transazioni, non si fa mai responsabile,

(1) Fol. 123. a 126.

le, ne è tenuto d'evizione di ciocchè si transige, nel caso che altri vi rappresentassero azione, o ragione sul corpo transatto, ed esser tanto ciò vero, che se la Regia Corte vi avesse altre pretese, oltre di quelle transatte, può benissimo sperimentarle, come giornalmente si pratica, e concluse, ch'essendo irragionevole la domanda, non doveva essere il Fisco tenuto a cos'alcuna (1). In fatti se il Fisco avesse prevenuto il Duca di Mirabello per la devoluzione del feodo, e del prezzo per la mancanza del Regio Assenso, avrebbe potuto benissimo farlo, ne alla Università avrebbe recato la transazione giovamento.

I principj sono quelli appunto che il Procuratore Fiscale ha addotti nella sua istanza risponsiva alla domanda dell'Università di Toro. La transazione fatta col Fisco non può eccedere i limiti delle cose transatte, nè potea transigere il Fisco l'azioni, che mai avrebbero potuto gli Allegrettis sperimentare, perchè ne farebbe nato l'assurdo di transigere il fatto altrui. Le transazioni sono di strettissima interpretazione, ne si estendono oltre le cose nominatamente dedotte: *Est notissima doctrina dice il Valerone, transactionem stricti juris esse, ad eaque restringi, de quibus specialiter transactum esse constat, nec extendi ad res, casus, aut personas in ea non comprehensas* (2).

Il

(1) Fol. 127.

(2) *Valer. de transact. tit. 5. quest. 2. n. 1.*

Il Dritto Romano anche questo in più luoghi c' insegna (1).

Nè dal Duca di Castropignano può l' Università sperarsi ajuto, se il contratto è nullo, è anche di niun vigore il patto dalla promessa evizione come parte del contratto. La nullità del contratto, giusta la citata dottrina d' Afflitto, fa sì, che il feodo abbia continuato ad essere nell' utile dominio degli eredi di Allegrettis, e perciò è tenuto l'ingiusto Possessore a restituire i frutti tutti percepiti senza legittimo titolo. Può l'ingiusto Possessore pretendere il solo prezzo pagato, anche perchè fin dal principio fu nota la qualità feudale.

C A P O III.

*Si risponde alla difficoltà dell' Università
relativamente alla legittimazione
della persona.*

Tutte le ragioni fin quì additate potrebbero persuadere all' Università di Toro il suo torto. Ella però non si stanca, e trova altre risorse per indebolir l'azione del Duca di Mirabello. Attacca la di lui persona addirittura. Dice, che non costa se sia esso l' erede dell' ultimo degli Allegret-

(1) In l. qui cum 55. ff. de transf., & in l. si de certa 31. C. de transf. l. age cum 3, Cod. eod.

grettis Possessore del feodo di Ripitella. Attacca a buon conto la legittimazione della Persona. Tocca a noi soddisfarla anche su questo punto, e vedrà che tutto va con ordine,

Per non riandare la cosa dalla sua origine, e dall'acquisto fattone del feodo di Ripitella da Giovan Vincenzo de Allegrettis, come vendutoli da Camillo Pinabelli nel 1601, come costa dal Regio Assenso esibito dall'Università di Toro (1), faremo rimarcare un'altra vendita fattane nel 1649. con Assenso da Giuseppe Allegrettis a D. Pompeo Allegrettis (2).

A D. Pompeo succedettero D. Domenico, e D. Vito, e si spedì in di loro *beneficio* il preambolo nel 1656. (3). Nell'anno istesso per la morte di D. Domenico, D. Vito fu dichiarato di lui erede (4).

Il giudizio del Duca di Castropignano fu appunto contro D. Vito, e nel tempo che seguì l'aggiudicazione, era il feodo posseduto dagli eredi di D. Pompeo, val quanto dire da D. Vito, come costa dal notamento de' beni aggiudicati al Duca di Castropignano fatto dal S. C., ed inseriti nell'istromento tra l'Università di Toro ed il Duca di Castropignano (5).

A. D.

(1) Fol. 76.

(2) Fol. 244.

(3) Fol. 105.

(4) Fol. 105.

(5) Fol. 29. *at. loc. fig. litt. D.*

A D. Vito succedè nel 1715. D. Pompeo Francipane Allegrettis suo figlio (1). D. Francesco nel 1717. fu il successor di D. Pompeo di lui Padre, come appare dal preambolo spedito a 13. Aprile dello stesso anno (2). A 6. Aprile del 1746. finalmente s'interpose il preambolo di D. Francesco in beneficio de' suoi figli D. Giuseppe attuale Duca di Mirabello primogenito, e D. Gaetano, nel quale preambolo riassumendosi tutta la discendenza, costa che l'attual Duca è erede di D. Pompeo seniore compratore del feodo di Ripitella (3). Forse l'Università metterà in campo un'altra difficoltà, con dirsi, che la presente azione sia personale e non già reale, perchè essendo personale non può dal Duca di Mirabello contro di essa sperimentarsi non avendo essa stessa causa dagli Allegrettis, de' quali il Duca è l'erede. Ma è vero, che l'azione nascente dalla costituzione per la revoca sia personale? Basta riscontrare la costituzione. L'azione personale nasce dall'obbligo fatto da uno de' contraenti. L'azione reale ha luogo ne' casi, in cui l'Attore pretende un corpo come suo per la nullità, o per la mancanza del contratto legittimo a trasferire il dominio, pretendendo il Possessore, che sia il fondo suo. Giustiniano nelle sue istituzioni fa rimarcarne la differenza: *Omnium autem actionum qui-*

(1) Fol. 107.

(2) Fol. 106.

(3) Fol. 110.

quibus inter aliquos apud Judices, arbitrosve de quacumque re queritur summa divisio in duo genera deducitur. Aut enim in rem sunt, aut in personam. Namque agit unusquisque, aut cum eo qui ei obligatus est, vel ex contractu, vel ex maleficio; quo casu predictæ proditæ sunt actiones in personam, per quam interdit adversarium ei dare aut facere oportere, & aliis quibusdam modis. Aut cum eo agit qui nullo jure ei obligatus est, movet tamen alicui de aliqua re controversiam, quo casu proditæ sunt actiones, quæ in rem sunt, veluti si rem corporalem possideat quis, quam Titius suam esse affirmet, possessor autem dominum ejus se esse dicat, nam si Titius suum esse intendat in rem actio est (1). Da queste parole si scorge l'indole della presente azione. Il Duca di Mirabello com'erede de' suoi Maggiori dice, che il feodo di Ripitella sia suo, e vuol colla rivoca rivendicarlo da un Possessore che lo tiene in forza di un contratto nullo. Pretende il Possessore, che il feodo sia suo. Questo è il caso proposto da Giustiniano, e si vede che l'azione sia utile, ne giova il dire, che nell'Università di Toro concorra la caratteristica di terzo possessore, perchè secondo l'insegnamento di Afflitto più innanzi citato: *Contractus factus inter partes de re feudali nullam habet firmitatem nec quoad partes, nec quoad tertium.*

Ecco appagata l'Università di Toro in tutti i punti.

(1) *Instit. L. IV. Tit. VI.*

ti. L'alienazion del feodo senza l'Assenso in forza di quanto si dispone nella legge del Regno *Constitutionem Divae memoriae* è nulla, e l'istesso alienante, o di lui eredi possono domandarne la rivoça. La prescrizione affacciata dalla Università non ha luogo, perchè è sfornita de' requisiti, che le nostre leggi richieggono, quali sono il giusto titolo, la buona fede, ed ancorchè tali requisiti ci fossero, è assioma ricevuto nel Foro, che *adversus facultatem revocandi nulla datur prescriptio*. La pruova della centenaria non garentisce l'Università. La transazione passata col Regio Fisco dimostra, vieppiù la mala fede, e da essa nulla può ricavarne l'Università a suo favore, giacchè il Fisco non potea transigere l'azione del Duca di Mirabello. Si è finalmente fatto vedere, che l'attuale Duca di Mirabello è l'erede di D. Pompeo Allegrettis seniore compratore del feodo in questione, e che la pretesa azione sia reale, e non personale. Resta ora solo, che la Regia Camera colla sua solita giustizia secondo l'indole de' giudizi di tal natura condanni l'Università di Toro al rilascio del feodo, ed alla restituzione de' frutti malamente percepiti, almeno dal tempo, in cui ebbe la certa scienza, che Ripitella era feodo, ed alle spese anche della lite medesima.

Napoli li 10. Agosto 1798.

Giuseppe Carta.
Francesco Santangelo.

VA 1
4518116